

STATUTO

dell'associazione assistenziale volontaria non commerciale denominata

“MUTUA INTERNA DI ASSISTENZA FRA I DIPENDENTI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA”

(Assemblea dei Soci il 11 aprile 2022)

Art. 1 – Denominazione. E' costituita l'associazione assistenziale volontaria non commerciale denominata “Mutua Interna di Assistenza fra i Dipendenti della Città Metropolitana di Messina” in sigla “Mutua Interna Di.Ci.Me.Me.”. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 – Sede. L'associazione ha sede legale in Messina. Essa potrà aprire dipendenze tecniche od organizzative al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3 – Durata. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 - Anno sociale. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 5 – Scopo. L'associazione persegue finalità di mutualità, solidarietà sociale, culturali, ricreative, sportive, turistiche e artistiche a favore degli associati, dei loro coniugi e figli, nei campi dell'assistenza sociale, economica, morale ed educativa.

Per la realizzazione di tali scopi l'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica, mobiliare, immobiliare e finanziaria che sarà ritenuta utile e necessaria.

In via esclusivamente marginale, l'associazione potrà esercitare attività di natura commerciale al solo fine di finanziare l'attività istituzionale. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'associazione è apolitica ed aconfessionale e non ha scopo di lucro, pertanto non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione potrà partecipare quale socio o associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Art. 6 – Mutualità. L'assistenza che l'associazione presta ai propri soci, che siano al corrente con il pagamento di tutte le quote dovute, è la seguente:

a) corresponsione di un sussidio lutto a fondo perduto, nella misura di €3.000,00

(Eurotre mila,00) al socio ancora in servizio in caso di suo decesso; l'importo sarà corrisposto ai suoi legittimi eredi.

b) corresponsione di un sussidio lutto a fondo perduto, nella misura di € 3.000,00 per il decesso del socio in pensione alla data del 31/12/2015. L'importo sarà corrisposto alla persona dallo stesso socio indicata o, in mancanza, ai suoi legittimi eredi. La richiesta dei soci sarà esaudita nei limiti delle somme previste nel bilancio previsionale per tale appostazione, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

c) corresponsione di un sussidio a fondo perduto, al socio che va in pensione o trasferito presso altro Ente, con un'anzianità di iscrizione di almeno quattordici anni determinato come indicato alla successiva lettera e).

d) corresponsione di un "anticipo spese" ai soci pensionati alla data del 31/12/2015 o dipendenti della Città Metropolitana di Messina da almeno un anno, entrambi con almeno sei mesi di anzianità di iscrizione all'associazione, nei limiti delle disponibilità esistenti, previa domanda e benestare del Consiglio Direttivo, sino alla concorrenza massima di €2.600,00 (Eurodue milaseicento,00), da restituire senza interessi in non più di ventiquattro rate mensili di pari importo. Tali quote, in accordo con l'amministrazione della Città Metropolitana di Messina, saranno versate mediante trattenute sullo stipendio.

e) L'assegno di liquidazione deve essere riparametrato annualmente da parte del Consiglio Direttivo in funzione dello stato patrimoniale e degli anni di versamento dei soci. Nel bilancio previsionale di cui all'art. 15 il Consiglio Direttivo darà atto della misura dell'assegno di liquidazione. Nella redazione del bilancio previsionale il consiglio direttivo dovrà prevedere un fondo di riserva per i sussidi per decessi in servizio.

In caso di decadenza da socio per qualsiasi motivo, il socio dovrà restituire entro 30 giorni l'importo residuo avuto a titolo di "anticipo spese", parimenti in caso di decesso del socio i legittimi eredi dovranno restituire entro 90 giorni l'importo residuo avuto dal socio deceduto a titolo di "anticipo spese".

Le domande di "anticipo spese" non potranno essere presentate, e se presentate non potranno essere accolte, se le stesse sono avanzate prima che siano trascorsi almeno novanta giorni dall'estinzione del piccolo anticipo precedentemente accordato.

Ferme restando le disponibilità esistenti, le domande avanzate dai soci che non abbiano goduto dell'anticipo da almeno tre anni verranno accolte con priorità assoluta rispetto alle altre.

Per la concessione dell'anticipo, il socio dovrà versare all'associazione un contributo spese istruttoria pari al valore deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Soci. Tutti i soci, a qualunque categoria appartengono, all'interno dell'associazione godono dei medesimi diritti e doveri. Ad essi è garantito un identico rapporto associativo volto a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della durata della partecipazione alla vita associativa.

Il socio collocato in pensione conserva tale qualità se continua a versare le quote prescritte. Il Consiglio Direttivo potrà ammettere tra i soci i dipendenti collocati in pensione negli ultimi 5 anni che al momento del collocamento in pensione hanno cessato dalla qualità di socio. Gli ex dipendenti pensionati potranno essere ammessi a soci, ma non hanno alcun diritto a sussidi e non possono rivestire cariche sociali. L'ammissione a socio comporta l'obbligo del versamento della quota associativa annuale.

All'atto del pensionamento il socio potrà optare per le dimissioni da socio o per la conservazione della qualità di socio, continuando a versare le quote prescritte. In entrambi i casi verrà corrisposta la liquidazione per gli anni di iscrizione maturati alla data del pensionamento prevista dal precedente art. 6 lettera c). Il socio che rimarrà iscritto continuerà a versare le quote sociali nella misura e nei termini indicati al successivo art. 15. Il socio pensionato che non versa la quota annuale entro i termini indicati al successivo art. 10 potrà essere dichiarato decaduto dalla qualifica di socio perdendo tutti i benefici previsti dall'art. 6.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa o sociale annuale, in Assemblea godono dell'elettorato attivo e passivo per la libera elezione degli organi amministrativi e la nomina di quelli direttivi, del diritto di voto su tutti i punti posti all'O.d.G., ed, in particolare, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Coloro che effettuano versamenti di particolare valore in favore del fondo sociale o si distinguono per particolari meriti in favore dell'associazione, possono essere nominati Benemeriti dal Consiglio Direttivo. Tale titolo è puramente onorifico, non temporaneo, non richiede il versamento di quote sociali, non dà diritto a ricevere alcuna prestazione da parte dell'associazione né a partecipare con diritto di voto alle assemblee dei soci. La qualifica di Benemerito è compatibile con quella di socio.

Art. 8 - Domanda di ammissione. Tutti coloro che, avendone i requisiti, intendono far parte dell'associazione dovranno, dopo aver preso visione dello statuto e del regolamento sociale, redigere una domanda su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e versare la quota di ingresso. La domanda deve essere firmata dal richiedente, datata e numerata progressivamente secondo la numerazione riportata sul Registro dei soci.

L'ammissione diviene effettiva dopo la controfirma della domanda da parte del Presidente che deve controllarne la correttezza formale. Il Consiglio Direttivo entro la fine dell'anno sociale, e comunque prima della convocazione di ogni Assemblea, deve ratificare l'accoglimento di tali domande.

Art. 9 – Privacy. Con la sottoscrizione della domanda associativa il socio autorizza l'associazione a trattare i propri dati personali esclusivamente per l'espletamento delle funzioni

istituzionali, con esplicito divieto di comunicare gli stessi a terzi o ad utilizzarli per scopi difformi da quelli per cui è stata effettuata l'iscrizione.

L'associazione si impegna a trattare i dati personali dei propri soci con la riservatezza e le modalità prescritte dalla vigente normativa.

Art. 10 - Quote sociali. All'atto dell'iscrizione il nuovo socio deve versare una quota di ingresso pari ad € 50,00 (Eurocinquanta/00).

A seguito dell'iscrizione, ciascun socio in servizio è tenuto a versare all'associazione una quota di €. 13,00 mensili. Tali quote, in accordo con l'amministrazione della Città Metropolitana di Messina, saranno versate mediante trattenute sullo stipendio.

I soci collocati in pensione sono tenuti a versare all'associazione la quota associativa annuale entro il 30 settembre di ciascun anno.

La quota associativa annuale è fissata attualmente in € 156,00, il Consiglio Direttivo, in funzione delle esigenze sociali, con propria delibera potrà variare, in sede di adozione del bilancio previsionale, l'importo della quota associativa annuale dei soci, potendo anche deliberare quote associative differenti tra soci in servizio e soci in pensione.

I soci, che per qualunque motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono chiedere rimborsi sui contributi e le quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 11 - Doveri dei soci. I soci hanno il dovere di difendere in ogni campo il buon nome dell'associazione e di osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti se esistenti.

Art. 12 – Esclusione o recesso dei soci. L'esclusione dei soci potrà avvenire:

- per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e ratificata dalla successiva Assemblea, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute contrarie al sodalizio, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.

- per decadenza nei casi in cui il socio in servizio non versi quanto dovuto mensilmente, a qualsiasi titolo, per almeno sette mesi consecutivi, o il socio in pensione non versi la quota associativa annuale entro il 30 settembre di ciascun anno. Il socio escluso per morosità non ha diritto di presentare una nuova domanda associativa, fermo restando ogni azione di rivalsa per le obbligazioni contratte verso l'associazione. Tale clausola non si applica al socio in aspettativa senza assegni sin quando dura tale situazione, fermo restando l'obbligo di versare tutte le mensilità pregresse entro quattro mesi dal rientro in servizio.

Il recesso del socio avviene per dimissioni da effettuare in forma scritta.

Art. 13 – Patrimonio o fondo comune. Il patrimonio, o fondo comune, è costituito dai beni mobili ed immobili a qualunque titolo pervenuti all'associazione, acquistati, apportati dai soci,

ricevuti con lasciti, donazioni od eredità, dai valori di cui abbia piena disponibilità nonché dai mezzi finanziari che pervengono all'associazione in conseguenza della sua attività.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote e contributi sociali versati dai soci, dai contributi di enti od associazioni, dalle elargizioni liberali di soci o terzi in genere, da raccolte pubbliche occasionali e dai corrispettivi delle varie attività organizzate dall'associazione.

I fondi dell'associazione devono essere versati presso depositi di conti correnti bancari o postali. I versamenti, effettuati a qualunque titolo dai soci, non sono rivalutabili né ripetibili, e anche in caso di scioglimento dell'associazione o di morte dell'associato, o di suo recesso od esclusione, non può, quindi, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. I versamenti, a qualunque titolo effettuati, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

In caso di scioglimento dell'associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo eventualmente a tal fine istituiti, salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 14 – Rendiconto. Il rendiconto annuale, o bilancio consuntivo, sarà redatto ed approvato nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto. Esso sarà accompagnato dalla relazione morale e finanziaria sulla gestione trascorsa predisposta dal Presidente dell'associazione e dalla relazione del Collegio Sindacale. La sua approvazione da parte dell'Assemblea generale dei soci dovrà avvenire entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

Nel caso il rendiconto annuale si chiuda con un avanzo di gestione questo deve essere utilizzato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 – Bilancio Previsionale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo adoterà il bilancio di previsione per l'anno successivo, che accompagnato dalla relazione del Presidente sull'attività istituzionali programmate per l'esercizio successivo e dalla relazione del Collegio Sindacale sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 16 - Organi sociali. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 17 – Assemblea. L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 18 - Diritti di partecipazione. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soci che siano in regola con il versamento delle quote sociali. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea, e per tutte le votazioni vale il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 19 – Convocazione. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene tramite deliberazione del Consiglio Direttivo, anche in attuazione degli obblighi statutari. Essa può avvenire, altresì, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravveda la necessità, ovvero su richiesta, scritta e motivata, di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci deve essere comunicata ai soci mediante raccomandata postale da inviare quindici giorni prima dell'incontro, ovvero con qualunque altro mezzo che possa comprovare l'avvenuta comunicazione almeno otto giorni prima dell'incontro. La convocazione deve contenere il luogo, la data, l'orario, in prima e seconda convocazione, nonché l'O.d.G. della riunione. Il Consiglio Direttivo può prevedere che la partecipazione all'assemblea possa avvenire anche in audio-video-conferenza con modalità definite dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Validità Assembleare. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria, quando non diversamente previsto nel presente statuto, è regolarmente costituita con le stesse maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua rinuncia o impedimento, da altro socio designato dall'Assemblea.

L'Assemblea normalmente vota per alzata di mano. Per l'elezione degli organi statutari la votazione avviene a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente dell'Assemblea può formare dei seggi elettorali scegliendo gli scrutatori tra i soci presenti. In caso di necessità si procede al ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato un uguale numero di voti.

Art. 20 - Compiti dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- 1) discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, comprensivo della relazione morale e finanziaria sulla gestione trascorsa udita la relazione del Collegio Sindacale;
- 2) deliberare sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, conformemente a quanto consentito dalla legge e dal presente statuto, ed in ogni caso in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- 3) discutere ed approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso esprimendo l'indirizzo programmatico da dare all'attività futura;
- 4) eleggere triennialmente il Consiglio Direttivo, con votazione segreta nella quale ciascun votante può esprimere un numero massimo di tre preferenze;
- 5) eleggere triennialmente il Collegio Sindacale;
- 6) approvare i regolamenti interni di particolare importanza e le loro eventuali modifiche;
- 7) ratificare la radiazione dei soci che si siano resi colpevoli di condotta ritenuta contraria al sodalizio;
- 8) deliberare su quant'altro sottoposto alla sua approvazione.
- 9) autorizzare tutte le operazioni immobiliari;
- 10) ratificare l'apertura di dipendenze effettuata dal Consiglio Direttivo;
- 11) determinare l'importo delle quote sociali e fissarne le modalità di pagamento.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- 1) approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche (tra cui la modifica delle quote sociali);
- 2) deliberare sullo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dallo specifico articolo del presente statuto;
- 3) deliberare su quant'altro sottoposto alla sua approvazione.

Di ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto verbale su apposito registro delle Assemblee dei soci. Prima di essere messo in uso tale libro dovrà essere numerato e bollato con il timbro sociale in ogni sua pagina e sull'ultima pagina il Presidente apporrà la data e la propria firma, indicando il numero di pagine che lo compongono.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

Art. 21 - Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea e nel proprio seno nomina il Presidente dell'associazione (che lo presiede e nomina il Vicepresidente), il Segretario ed il Cassiere, e potrà assegnare altri incarichi stabilendone le funzioni

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Tutti gli incarichi sociali, assegnati ai consiglieri, si intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio da parte del Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Non possono essere eletti alla carica di consiglio direttivo o alla carica di revisore legale i soci che rivestono cariche sindacali nelle associazioni di categoria.

Art. 22 - Dimissioni dei consiglieri e decadenza del Consiglio Direttivo. Le dimissioni dei consiglieri devono avvenire per iscritto e saranno effettive dopo la ratifica delle stesse da parte del Consiglio Direttivo, il quale dovrà riunirsi entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di perdita, per dimissioni o altre cause, di non più di due consiglieri il Consiglio Direttivo sarà reintegrato con la cooptazione dei primi dei non eletti delle ultime elezioni. In caso il numero dei candidati non eletti non fosse sufficiente a reintegrare il Consiglio Direttivo, questo sarà reintegrato tramite elezioni, in occasione dello svolgimento della prima Assemblea ordinaria immediatamente successiva.

In caso di perdita di un numero di almeno tre consiglieri il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto. Esso resterà in carica solo per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione e convocherà l'Assemblea ordinaria, che dovrà essere tenuta entro il termine massimo di trenta giorni dalla decadenza, inserendo all'O.d.G. l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio decaduto.

Il consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 23 - Convocazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richiedano almeno due dei componenti, senza formalità, con un preavviso di almeno 48 ore comprendente l'O.d.G. Con la presenza di tutti i consiglieri che lo compongono il Consiglio è comunque valido.

Di ogni riunione di Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale su apposito libro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Prima di essere messo in uso tale libro dovrà essere numerato e bollato con il timbro sociale in ogni sua pagina e sull'ultima pagina il Presidente apporrà la data e la propria firma, indicando il numero di pagine che compongono il registro.

Art. 24 - Compiti del Consiglio Direttivo. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) eleggere nel suo seno il Presidente dell'associazione, il Segretario ed il Cassiere;
- 2) curare l'amministrazione del patrimonio sociale, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, con lo scopo di raggiungere un equilibrio finanziario ed economico di lungo periodo;

- 3) approvare il bilancio consuntivo, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, prima della sua presentazione all'Assemblea;
- 4) approvare il bilancio preventivo, prima della sua presentazione all'Assemblea;
- 5) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 6) accettare le domande di sussidi ed anticipi;
- 7) determinare l'importo dei corrispettivi per le diverse iniziative realizzate dall'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali e fissarne le modalità di pagamento;
- 8) conferisce incarichi a consulenti esterni e ne stabilisce il compenso;
- 9) approvare il modulo di richiesta di ammissione a socio;
- 10) ratificare le domande di ammissione a socio accettate dal Presidente;
- 11) redigere il regolamento interno dell'associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
- 12) promuovere l'allestimento delle attività sociali, economiche, morali ed educative;
- 13) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- 14) aprire dipendenze tecniche od organizzative quali uffici, sezioni, sedi secondarie e nominarne i responsabili il tutto da sottoporre a ratifica della prima Assemblea immediatamente successiva;
- 15) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 25 - Il Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, rappresenta l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ne cura l'amministrazione con la collaborazione dei consiglieri, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. A lui è, riservata la firma, congiunta a quella del cassiere, dei documenti relativi ai contratti bancari di c/c o altro genere.

Il Presidente accetta le domande di ammissione a socio al fine di dare immediata validità, interna ed esterna, al rapporto associativo, fermo restando l'obbligo di sottoporre tutte le domande ricevute alla ratifica del primo Consiglio Direttivo immediatamente successivo. In conseguenza di ciò egli è responsabile della corretta tenuta del Libro Soci, anche se può delegare ad altro consigliere la pratica redazione di tale libro.

In caso di estrema e comprovata necessità il Presidente può decidere anche senza convocare il Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire, per ricevere ampio discarico sull'operato, nella prima riunione immediatamente successiva.

Art. 26 - Il Vice Presidente. Il Vice Presidente, nominato dal Presidente, lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato, collabora con il Presidente nel coordinamento di tutte le attività

dell'Associazione. Ad egli spetta la firma congiunta con il Cassiere, in caso di impedimento del Presidente, per i prelievi dai conti correnti bancari o postali.

Art. 27 - Il Segretario. Il Segretario tiene i libri delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede alla buona tenuta degli atti, registri e quant'altro concerne la documentazione di archivio con esclusione del libro dei soci e dei relativi elenchi la cui tenuta è riservata al Presidente.

Art. 28 – Il Cassiere. Il cassiere è responsabile della cassa sociale e del buon andamento dell'amministrazione economico-finanziaria. Predisponde, in raccordo con il Presidente, il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale.

I fondi dell'associazione versati presso depositi di conti correnti bancari o postali e possono essere prelevati con firma congiunta del Presidente e del Cassiere

Art. 29 – Il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea dei soci e rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci, eletti dall'Assemblea con voto a singola preferenza. I tre sindaci effettivi nomineranno, a loro interno, quello che svolgerà le funzioni di presidente del collegio. I componenti il Collegio Sindacale devono essere scelti tra persone competenti della materia amministrativa. L'incarico di Sindaco non è compatibile con quello di componente il Consiglio Direttivo.

Il Collegio è convocato dal Presidente con avviso che dovrà essere inviato ai componenti almeno tre giorni prima dell'incontro.

Esso effettua il controllo contabile a norma del terzo comma dell'art. 2409-bis del Codice Civile e vigila sull'osservanza dello statuto, della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto gestionale, organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale dovrà esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio e verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta dei libri sociali, della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede durante i sette giorni che precedono lo svolgimento dell'Assemblea che dovrà deliberare in merito al bilancio d'esercizio affinché i soci possano prenderne visione.

I Sindaci partecipano di diritto alle adunanze delle Assemblee e, senza diritto di voto ma con facoltà di parola, a quelle del Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Incompatibilità ed esclusioni. Non possono ricoprire cariche sociali:

- 1) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- 2) coloro che avendo rapporti di lavoro professionale con l'associazione, non vi abbiano espressamente rinunciato prima della candidatura alla carica.
- 3) Coloro che rivestono cariche sindacali

Art. 31 - Clausola Compromissoria. I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero insorgere con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. Agli arbitri che svolgono le funzioni di collegio arbitrale irriuale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.

La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'associazione.

I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

Art. 32 – Scioglimento. Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria e solo se l'argomento è posto all'ordine del giorno. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto, mentre per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci con diritto di voto.

La richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto.

La stessa Assemblea che ha deliberato lo scioglimento nomina un liquidatore per la liquidazione del patrimonio sociale.

Art. 33 - Modifiche dello statuto. Le modifiche del presente statuto potranno essere deliberate solo dall'Assemblea straordinaria e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 34 - Norma finale. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazione.